



CIRCOLARE N° 25 DEL 13/12/2010

QUARTO CORRETTIVO ALLA NORMATIVA QUADRO SUI RIFIUTI (D.LGS 152/2006)

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010 n. 288 - Suppl. Ordinario n. 269 il Decreto Legislativo del 3 dicembre 2010 n. 205 , recepimento della Direttiva 2008/98 sui rifiuti, che rappresenta di fatto un correttivo della normativa quadro in materia di rifiuti attualmente disciplinata dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06.

Il provvedimento entrerà ufficialmente in vigore a partire dal 25 dicembre 2010.

Tante le novità. Il decreto in questione, comunque, non si limita a recepire le disposizioni dell'ultima direttiva rifiuti, ma introduce in modo compiuto nel nostro sistema normativo anche il Sistri con le relative sanzioni attraverso le relative modifiche alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Novità assoluta concerne la previsione della "responsabilità estesa del produttore" di cui al nuovo art. 178 bis D.Lgs. 152/06 il cui obiettivo è quello di un maggiore coinvolgimento delle persone fisiche e giuridiche che professionalmente sviluppano, fabbricano, trasformano, trattano, vendono o importano prodotti, al fine di rafforzare la prevenzione della produzione dei rifiuti ed al contempo di favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti. Si veda, a corollario di tale disposizione anche la nuova definizione di "*produttore del prodotto: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.*" (art. 183, comma 1, lett. g). Tuttavia tale principio rischia di rimanere al livello delle buone intenzioni poiché per la sua concreta applicazione si rinvia all'emanazione di successivi decreti ministeriali di natura regolamentare che ne dovranno indicare le modalità ed i criteri di attuazione.

Viene introdotto *ex novo* l'art. 180 bis concernente la "preparazione per il riutilizzo" dei rifiuti ed il "riutilizzo" di prodotti e ne vengono date le definizioni rispettivamente alle lettere q) e r) dell'art. 183 D.Lgs. n. 152/06:

--☐ "*preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.*";

--☐ "*riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.*"

Per la prima volta viene poi ufficializzata formalmente la definizione di “riciclaggio” inteso come: *“qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.”* (lett. u, art. 183).

Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

L'art. 183 del D.Lgs. 152/06 si arricchisce di nuove definizioni, mentre altre vengono riscritte. Accanto alle già citate definizioni di “preparazione per il riutilizzo”, “riutilizzo”, “riciclaggio”, vengono in rilievo le nuove definizioni di “gestione”, “intermediario”, “commerciantе”, “recupero”, “smaltimento”, “raccolta differenziata”.

Di notevole interesse anche la riscrittura della disposizione relativa al “deposito temporaneo”, che così come riformulata non mancherà di avere ripercussioni sulla gestione pratica di tali depositi.

Parzialmente riscritte anche le condizioni per aversi un “sottoprodotto”.

Attraverso l'introduzione dell'art. 184 ter si prevede, inoltre, la specificazione delle modalità attraverso cui un rifiuto cessa di essere tale. Ciò avviene quando un rifiuto sia stato sottoposto ad un'operazione di recupero, compreso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti criteri specifici da adottare nel rispetto delle condizioni elencate nella norma.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010 agli artt. 188, 189, 190, 193 sono relative alla nuova disciplina del SISTRI. In particolare per quanto concerne l'art. 188 si definiscono le responsabilità nella gestione dei rifiuti, imputandole – con i dovuti accorgimenti – non solo al produttore iniziale o al detentore ma anche all'eventuale intermediario, commerciante, ente o impresa che effettui le operazioni di trattamento dei rifiuti o, in ultima analisi ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

Con gli artt. 190 e 193 si coordinano alla normativa sul SISTRI gli obblighi di utilizzo e conservazione dei registri di carico e scarico e del formulario per i soggetti che non aderiscono al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti informatizzato.

Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di abbandono di rifiuti vengono innalzate le sanzioni amministrative, per cui si passa per i rifiuti non pericolosi da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 3.000,00, ma se l'abbandono concerne rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

I nuovi artt. 260 bis e 260 ter introducono, nell'ambito della disciplina generale del SISTRI, diverse sanzioni in relazione a diverse ipotesi (es. a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non pericolosi, a carico di soggetti obbligati all'iscrizione, analogamente sono previste sanzioni per i trasportatori che utilizzano autoveicoli non iscritti al SISTRI, per mancata compilazione del registro cronologico o delle schede Sistri –area movimentazione etc.).